

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**N. 900**  
**ANNESSO**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(AMATO)**

**e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**(CRISTOFORI)**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**(MANCINO)**

**col Ministro delle finanze**

**(GORIA)**

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**(GUARINO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1993**

---

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993,  
n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli  
introiti contributivi in materia previdenziale

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento costituisce reiterazione dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435, non convertito in legge per decorrenza dei termini, riproducendo il testo del predetto decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, approvato dalla Camera dei deputati, comprensivo delle modificazioni ivi apportate.

Per quanto riguarda la relazione al disegno di legge, si fa rinvio a quella predisposta a suo tempo per il testo originario (v. atto Camera n. 1549). In questa sede ci si sofferma a descrivere le differenze che si possono cogliere rispetto al decreto n. 373 del 1992.

#### Articolo 1 - *Sportelli polifunzionali e iscrizione dei lavoratori autonomi*

Tra gli enti destinatari della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, vengono comprese le commissioni provinciali per l'artigianato.

È previsto, inoltre, che anche le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria devono essere effettuate presso gli sportelli polifunzionali.

Sono abrogati il terzo e il quarto periodo del predetto comma 4, concernenti le iscrizioni da effettuare su moduli unificati nonché i criteri da definire in materia di attività ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri.

La disposizione di cui al predetto terzo periodo viene riproposta, con un apposito comma 2, con modificazioni riguardanti gli organismi preposti alla emanazione del decreto che definisce le modalità delle iscrizioni e delle operazioni da effettuarsi su moduli unificati e con procedure integrate.

Il comma 4 (già comma 3) presenta alcune modifiche di carattere tecnico.

All'articolo 1 è infine aggiunto un comma

5 che stabilisce che nelle more dell'attivazione del collegamento telematico, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

#### Articolo 2 - *Creazione di una base di dati*

Al comma 1 viene aggiunta una disposizione che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione.

Inoltre viene stabilito che l'Amministrazione finanziaria comunichi il codice fiscale ed i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

Al comma 2 è indicato lo strumento con il quale vengono individuati i contratti di somministrazione e di forniture dei servizi stipulati dalle aziende, istituti, enti e società.

Al comma 3 è stato aggiunto un periodo diretto a precisare che i collegamenti telematici dovranno permettere l'accesso, da parte degli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi.

Al comma 4 viene, in fine, disposto che i comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

Dopo il comma 4 è stato inserito un nuovo comma 5, il quale indica nell'Amministrazione finanziaria l'ente che rende disponibili i dati qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio.

Dopo il comma 6 (già comma 5) è stato aggiunto un nuovo comma 7, il quale è diretto ad introdurre una sanzione in caso

di mancato scambio delle informazioni e dei dati.

#### Articolo 3 - *Vigilanza integrata*

L'articolo 3 è totalmente sostituito. Esso prevede l'istituzione, per il triennio 1993-1995, del Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.

Al comma 2 sono stabiliti i compiti cui attende il predetto Comitato.

Nell'articolo viene precisato, fra l'altro, al comma 3, che l'accertamento eseguito dal personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali, e che le risultanze dell'azione integrata devono essere comunicate anche ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

È stabilita, inoltre, al comma 5, la integrazione dei comitati tributari regionali con due componenti designati, per ciascuna regione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

È prevista infine, al comma 7, la possibilità per il Ministro delle finanze di individuare nuove tipologie di atti per i quali sarà obbligatorio indicare il codice fiscale.

#### Articolo 4 - *Attività «sommerse»*

Al comma 1 è stata modificata, dal 10 al 17 per cento annuo, la misura degli interessi sui contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la denuncia presso gli sportelli unificati da parte dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali.

Ripetto poi al decreto n. 435 è stato introdotto un nuovo comma 2 che tende ad

applicare l'agevolazione di cui al comma 1 alle fattispecie di mancato e tardato pagamento solo se queste sono relative a periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge.

Consequentemente, i commi 3 e 4 sono diventati rispettivamente 4 e 5.

Il comma 4 prevede l'estinzione dei reati in materia contributiva per quei soggetti che regolarizzano la loro posizione con la denuncia e con il versamento dei contributi e dei premi maggiorati ai sensi del comma 1.

Il comma 5 dispone che per gli enti pubblici non economici la regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali avvenga con il versamento di una somma aggiuntiva pari all'8 per cento annuo del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti.

La norma precisa, inoltre, che il versamento di cui sopra sarà effettuato in tre rate semestrali e stabilisce che, ai fini del beneficio, gli enti pubblici interessati dovranno presentare apposita domanda agli enti impositori, entro il 31 marzo 1993, secondo uno schema predisposto dagli enti impositori medesimi.

Dopo l'articolo 4 sono stati inseriti due nuovi articoli.

Il primo (articolo 5) aggiunge due commi all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei quali l'uno prevede la possibilità per l'INPS di costituire una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali nonchè della Casa di riposo «G. Bettolo» di Camogli; l'altro stabilisce che i comuni, le province e le regioni delle località dove hanno sede gli stabilimenti termali e la Casa di riposo di cui al comma precedente possono partecipare come azionisti alle società di gestione.

Il secondo (articolo 6) stabilisce che le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, devono essere trasmesse dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale anche al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro perchè esprima il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435.

*Testo da modificare in esito alle deliberazioni adottate dall'Assemblea il 21 gennaio 1993 sull'articolo 5 del decreto-legge.*

*Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 12 del 16 gennaio 1993*

**Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in  
materia previdenziale**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «nonchè alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere»;

b) dopo le parole: «con lavoratori dipendenti,» sono inserite le seguenti: «nonchè da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti»;

c) dopo le parole: «sono effettuate» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) nel secondo periodo, dopo le parole: «dal datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero dal lavoratore autonomo»;

e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

2. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del

presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedono alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, della qualifica di artigiano con provvedimento avente carattere definitivo.

4. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

## Articolo 2.

*(Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi)*

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purchè funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

5. Qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.

6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.

7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.

### Articolo. 3.

#### *(Vigilanza integrata)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.



2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;

b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato, da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;

c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;

d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ai fini di cui alle lettere a) e d).

3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice

fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.»;

b) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.».

#### Articolo 4.

##### *(Agevolazioni per i contribuenti)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 marzo 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica ai soggetti che non abbiano pagato nei termini, ovvero che abbiano versato tardivamente i contributi e premi relativi a periodi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e che versino la realtiva somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1993.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano semprechè alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Gli enti pubblici non economici che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresì, agli stessi enti pubblici non economici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.

#### Articolo 5.

##### *(Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS)*

*Soppresso  
ex art. 78 del  
Regolamento*

1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2 e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma 2-bis, possono partecipare come azionisti alle società di gestione.».

#### Articolo 6.

##### *(Relazioni degli enti previdenziali)*

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla Commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.

#### Articolo 7.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - MANCINO -  
GORIA - GUARINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI